

Procedura di sovraindebitamento n. 292-1/2024 - concordato minore



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
Sezione Prima Civile
Ufficio Concorsuale

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Erminio Rizzi,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'omologa del concordato minore

presentato da

AVANZO MASSIMILIANO (C.F. VNZMSM75H27B201Q), nato a Broni (PV), il 27.06.1975 e
residente in Travacò Siccomario (PV), n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele Luigi capitani
del foro di Milano;

- ricorrente-

con l'ausilio dell'OCC Avv. **Elena Del Torre**,

Visto il ricorso iscritto a ruolo in data 24.12.2024 e la documentazione allegata;
richiamato il decreto del 24.12.2024, con cui è stata dichiarata aperta la procedura di concordato
minore e disposta la comunicazione ai creditori;
vista la relazione dell'OCC del 24.11.2025 sull'esito delle votazioni;
viste le osservazioni del creditore Agenzia delle Entrate e Riscossione allegate alla predetta relazione;
vista la relazione dell'OCC del 29.01.2026 richiesta dal Giudice, da cui:

- non risulta raggiunta la maggioranza di legge per mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria e degli enti di previdenza e assistenza obbligatorie;
- risulta comunque la convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria per tutti i creditori e, in particolare, per i creditori oppositori, posto che la maggior durata del piano concordatario rispetto alla procedura liquidatoria – da ritenersi comunque non eccessiva - compensa l'alea relativa alla cedibilità della quota societaria di proprietà del ricorrente e le maggiori spese di procedura che tale cessione comporterebbe dovendosi in tal caso procedere alla esecuzione anche di una perizia estimativa sul valore delle quote d'azienda;



confermata, ad oggi, l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano;

P.Q.M.

visto l'art. 80 CCII,

1. **OMOLOGA** il concordato minore depositato da **AVANZO MASSIMILIANO** (C.F. VNZMSM75H27B201Q), nato a Broni (PV), il 27.06.1975 e residente in Travacò Siccomario (PV), n. 8;

2. **DISPONE** a cura della cancelleria, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (*Crisi d'impresa e sovraindebitamento/Pubblicità di legge*); nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa dispone la pubblicazione presso il registro delle imprese a cura dell'OCC;

3. **DISPONE** che l'OCC provveda alla trascrizione della presente sentenza sui beni la cui cessione sia prevista dal piano;

4. **DICHIARA** chiusa la procedura;

visto l'art. 81 CCII:

5. **RICORDA** al debitore:

- che lo stesso è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
- che deve provvedere alle vendite e alle cessioni quando previste dal piano, anche avvalendosi di soggetti specializzati quando indicati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC e nelle forme indicate dall'art. 81, co. 1, CCII;

6. **DISPONE** che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del concordato, resolvendo le eventuali difficoltà che dovessero emergere e sottoponendole al giudice quando necessario;

7. **AVVISA** l'OCC delle prerogative del giudice ex art. 81, co. 2, CCII circa lo svincolo delle somme e le cancellazioni dei vincoli, nonché il ricorrente in ordine ai divieti di cui all'art. 81, co. 3, CCII;

8. **DISPONE** che, ogni sei mesi, l'OCC relazioni al giudice sullo stato dell'esecuzione e che, terminata l'esecuzione, presenti una relazione finale sulla integrale e corretta esecuzione del piano omologato.

Si comunichi.

Pavia, martedì 10 febbraio 2026

Il giudice
Erminio Rizzi

